

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE del LAZIO - ROMA

RICORRE

la **dott.ssa SILVIA SLADOJEVICH**, (C.F. SLDSL89L51D612E),
nata a Firenze il 11.07.1989 e residente in Firenze (FI), via Teodoro
Stori n. 6, rappresentata e difesa dall'Avvocato Mauro Montini del
Foro di Firenze (C.F. MNTMRA68A01G825Z) e dall'Avvocato Giulia
Zani del Foro di Siena (C.F. ZNAGLI82T62I726N) ed elettivamente
domiciliata presso il loro studio in Roma (Studio Legale Lessona),
Corso Vittorio Emanuele II n. 18, come da mandato in calce al
presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere le notifiche, gli
avvisi e le comunicazioni di cancelleria al fax +39055.264470 e pec:
mauromontini@pec.ordineavvocatifirenze.it e *avv.giuliazani@pec.it*.

contro

➤ **MINISTERO DELLA SALUTE** in persona del Ministro legale
rappresentante *pro tempore* con sede in Roma, Lungotevere Ripa n. 1,
rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura
Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12

➤ **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA SCIENTIFICA**, in persona del Ministro legale
rappresentante *pro-tempore* con sede in Roma Viale Trastevere n.
76/a, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura
Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12

➤ **REGIONE TOSCANA**, in persona del Presidente *pro
tempore*, con sede in Firenze, Piazza Duomo n. 10

nonché nei confronti di

- **ERISELDA KALIVACI** (C.F. KLVRLD83L51Z100A);
- **SILVIA SCANNERINI** (C.F. SCNSLV89C56D612Y);
- **MUZAKA ROVENA** (C.F. MZKRVN83A43Z100P);

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA MISURA CAUTELARE
ANCHE NELLA FORMA MONOCRATICA AI SENSI DELL'ART.

56 C.P.A.

- del decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 16675 del 15 novembre 2017 (pubblicato sul BURT del 22.11.2017) con cui sono stati approvati gli atti e la graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020 indetto dalla Regione Toscana (doc. 11);
- del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16.06.2017, nella parte in cui all'art. 9 comma 2 prevede che *"in caso di parità di punteggio tra i candidati si fa ricorso al criterio di preferenza della minore anzianità di laurea"* (doc. 8));
- del bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020, approvato con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 2744 del 10.03.2017 e pubblicato sul BURT del 22.3.2017, unitamente a quest'ultimo, nella parte in cui (art. 8 comma 5) prevedono che *"in caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea"* (doc. 2);
- del decreto dirigenziale Regione Toscana n. 9843 del 7.7.2017 nella parte in cui, dopo aver modificato i requisiti di partecipazione previsti all'art. 2, commi 2, 3 e 4 del bando di concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020 già approvato con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 2744 del 14.03.2017 e pubblicato sul BURT del 22.3.2017 ed aver disposto la riapertura del termine di presentazione delle domande, ha confermato l'art. 8 del medesimo bando nella parte in cui (comma 5) prevede che *"in caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea"* (docc. 2 e 10);

- di tutti gli atti ad essi connessi presupposti e conseguenti ancorché incogniti ivi compresi:

- tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale toscana n. 4 con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta della dott.ssa Silvia Sladojevich nella parte in cui è stata ritenuta errata la risposta *b)* (*“DOXICILLINA”*) data dalla ricorrente al quesito n. 87 - compito Versione C *“Quale tra gli antibiotici di seguito elencati non è consigliato nel trattamento della malattia di Lyme?”*

- degli atti della Commissione ministeriale con cui è stata predisposta e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame ex art. 3 comma 5 del DM 7.03.2006 - *“Versione C”* - nella parte in cui è previsto che la risposta esatta del quesito n. 87 - Compito Versione C - *“Quale tra gli antibiotici di seguito elencati non è consigliato nel trattamento della malattia di Lyme?”* è solamente la n. *a) Cefalexina* e non (anche) la n. *b) Doxicillina* (doc. 12 ter);

-del provvedimento di incogniti estremi, ove adottato, mediante il quale è stata rigettata l'istanza di autotutela presentata dalla dott.ssa Sladojevich al fine di ottenere la modifica dei punteggi a lei conferiti;

**NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DELLA
RICORRENTE**

ad essere ammessa - anche in sovrannumero e senza borsa di studio - al predetto corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020 della Regione Toscana, ovvero, in ipotesi, al risarcimento del danno per equivalente

**E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA
DELL'AMMINISTRAZIONE A PROVVEDERE AI SENSI
DELL'ART. 30 C.P.A.**

*** **

FATTO

1.La dott.ssa Sladojevich ha conseguito la laurea in medicina e

chirurgia il 9 dicembre 2015 e l'abilitazione all'esercizio della professione medica nella prima sessione di esame indetta dall'Università di Firenze nell'anno 2016, con successiva iscrizione all'Albo dei medici chirurghi dell'Ordine di Firenze a far data dal 29/07/2016 (numero 14121 - cfr. doc. n. 1).

2. Con bando approvato con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 2744 del 10.03.2017 e pubblicato sul BURT del 22.3.2017 (doc. n. 2), la Regione Toscana ha indetto il concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2017/2020.

3. Il bando, in coerenza con i bandi regionali relativi alle precedenti sessioni concorsuali per l'accesso ai corsi di formazione in medicina generale susseguiti negli anni precedenti e, soprattutto, con l'art. 5 del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 - nel quale, come si vedrà, sono stabiliti le regole per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale ai sensi dell'art. 25 D. lgs. 368/1999 -, prevedeva, all'art. 2, che per partecipare al predetto concorso i candidati fossero - a pena di esclusione - in possesso "a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia; b) dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia; c) della iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana" (doc. n. 2).

3. In particolare, tali requisiti dovevano "essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. In caso il candidato non sia in possesso dei sopra descritti requisiti sarà automaticamente escluso dalla selezione senza ulteriore comunicazione" (cfr. artt. 2 comma 3 del bando doc. 2).

4. Correlativamente, il successivo art. 4 del bando, al comma 5, precisava che nella domanda il candidato dovesse inserire, tra le

altre cose, la dichiarazione di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando l'università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l'anno di espletamento ovvero la sessione di espletamento dell'esame (doc. 2).

5. Una disposizione identica era prevista (cfr. art. 2 commi 2 e 3), come detto, anche nel bando di concorso per l'anno 2016 (doc. 3) e la ricorrente, pur in possesso della laurea in medicina e chirurgia (conseguita, come detto il 9.12.2015), non era all'epoca - vale a dire, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione prevista per il 14 maggio 2016 -, in possesso del requisito di partecipazione dell'abilitazione all'esercizio della professione medica (né di quello di iscrizione nel relativo albo); abilitazione che avrebbe conseguito solamente al termine della prima sessione indetta dall'Università di Firenze per l'anno 2016 e dunque nel mese di luglio 2016 (l'avvio delle prove scritte era invero previsto per luglio 2016 - docc. 4 e 5, nonché doc. 1).

6. La dott.ssa Sladojevich ha dunque preso parte, per la prima volta, alla procedura concorsuale per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Toscana nell'anno 2017, presentando regolarmente domanda di partecipazione entro i termini indicati nella *lex specialis* (doc. 6).

7. Senonchè, con decreto del 7 giugno 2017, il Ministero della Salute ha modificato il proprio precedente decreto 7 marzo 2006 - recante i «*Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale*» che dovevano essere riportati identici in tutti i bandi regionali - nella parte in cui (artt. 5 e 6) prevedeva che *“la partecipazione al concorso ed al relativo corso triennale è riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale. Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data della presentazione*

della domanda di partecipazione al concorso" e disponendo che «a) all'art. 5 (Requisiti generali di ammissione al concorso) comma 1, le parole da ", abilitati all'esercizio" fino alle parole "di partecipazione al concorso." sono sostituite dalle seguenti: ". I requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione al relativo albo professionale devono essere posseduti entro l'inizio del corso triennale di formazione."; b) all'art. 6 (Domanda e termine di presentazione) comma 2, la lettera c) è soppressa.» (docc. 7 e 8).

8. In buona sostanza, insomma, il Ministero della Salute ha modificato, a sessione concorsuale già avviata, i requisiti di ammissione al concorso ed ha consentito la partecipazione anche ai laureati in medicina che non avessero conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione medica e l'iscrizione all'albo entro i termini di presentazione della domanda (dovendo comunque, per partecipare al corso di formazione, conseguirla entro l'inizio del corso medesimo).

9. Anche la Regione Toscana (così come tutte le altre Regioni, cfr. doc. 9), con Decreto direttoriale n. 9843 del 07-07-2017 (doc. 10) ha a sua volta provveduto, in coerenza con il nuovo contenuto del presupposto regolamento ministeriale nei termini appena esposti, a modificare il bando di concorso già approvato con decreto n. 2744 del 14.03.2017 (doc. 2), prevedendo, all'art. 2 che "per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al punto 1, deve, altresì, essere in possesso, a pena di esclusione, ai sensi dei DD.MM. 07/03/2006 e 07/06/2017: a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia; 3. I requisiti di cui ai punti 1 e 2 a) del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. In caso il candidato non sia in possesso dei sopra descritti requisiti sarà automaticamente escluso dalla selezione senza ulteriore comunicazione. 4. Il

candidato dovrà altresì soddisfare i seguenti requisiti: • abilitazione all'esercizio della professione in Italia; a) iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri della Repubblica Italiana. I requisiti dell'abilitazione all'esercizio della professione e dell'iscrizione all'albo dei medici chirurghi dovranno essere posseduti entro la data di inizio formale del corso regionale prevista nel mese di dicembre 2017, pena la non ammissione al corso stesso" ed ha contestualmente disposto la riapertura dei termini di presentazione delle domande nell'ambito del concorso pubblico fino al 9 luglio 2017 (doc. 10).

*

10. Ciò posto merita poi segnalare, con riferimento alle modalità di svolgimento del concorso che l'art. 4 del bando regionale - in linea, come detto con i principi generali di cui al DM 7.3.2006 rimasto immutato in tali parti - prevede un'unica prova di esame in forma scritta (identica su tutto il territorio nazionale e da svolgersi nel medesimo giorno ed alla medesima ora), consistente nella soluzione di 100 quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina generale (docc. 2 e 10).

11. Ciascun quesito ammette (*rectius*, come si vedrà, avrebbe dovuto ammettere) una sola risposta esatta, verificata dalla commissione esaminatrice regionale mediante il confronto tra l'elaborato del candidato e la corrispondente griglia di risposte esatte predisposta e fornita dalla Commissione unica nazionale presso il Ministero della Salute.

12. Per ogni risposta esatta è attribuito un (1) punto e, al termine della correzione degli elaborati, le Commissioni regionali formano la graduatoria regionale secondo il punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di esame.

13. In forza dell'art. 8 del bando, poi, in aderenza con il

corrispondente art. 9 comma 2 del decreto ministeriale del 7.03.2006 (**non modificato in tale parte**), è previsto che **“in caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea e, a pari di parità di anzianità di laurea, chi ha minore età”** (docc. 2 e 10).

*

14. La dott.ssa Sladojevich ha preso parte al concorso sostenuto la prova di esame il 25.10.2017 (unica data su tutto il territorio nazionale), al termine della quale la medesima è stata ritenuta *idonea* alla frequentazione del corso di formazione, con il punteggio di 79 su 100, ma non *ammessa* alla frequentazione del corso stesso, essendosi collocata al posto n. 341 della graduatoria ed oltre l'ultimo piazzamento utile, l'ottantesimo, per l'accesso alla formazione specifica (doc. 11).

15. La ricorrente ha poi presentato in data 24.11.2017 istanza di accesso agli atti (doc. 13), all'esito della quale ha ottenuto copia della propria "busta" (recante il numero identificativo 550 8790603 630 7890607 360 7890606 250 20201703), contenente il modulo anagrafico, la prova di esame e le istruzioni generali di compilazione con allegati tutti i 100 quesiti di esame del *Compito Versione C* (docc. 12 e 12 bis).

16. E' stata inoltre fornita alla ricorrente la griglia delle risposte esatte elaborata dal Ministero e sulla base della quale la Commissione regionale n. 4 ha corretto la prova della dott.ssa Sladojevich (Doc. 12 ter).

17. Orbene, confrontando il proprio elaborato con la griglia delle risposte esatte (docc. 12 e 12 ter), la ricorrente ha appreso che, con riferimento al quesito n. 87 *“Quale tra gli antibiotici di seguito elencati non è consigliato nel trattamento della malattia di Lyme?”* la Commissione ha ritenuto esatta (solamente) la risposta a) (CEFALEXINA) e non (anche) la b) (DOXICILLINA) fornita dalla

ricorrente.

18. Non ritenendo corretta la valutazione della commissione, la ricorrente ha presentato in data 6.12.2017 istanza di riesame al Presidente della commissione esaminatrice toscana con cui ha chiesto di modificare i giudizi di “non correttezza” attribuiti alle risposte fornite dalla dott.ssa Sladojevich ai quesiti nn. 30, 65 ed 87 (Compito versione C - doc. 15) e l’attribuzione dei relativi tre punti.

19. In particolare, con riferimento al quesito n. 87, la ricorrente ha dedotto che *“Il quesito 87 “Quale tra gli antibiotici di seguito elencati non è consigliabile nel trattamento della malattia di Lyme?”*

- a) *Cefalexina*
- b) *Doxicillina*
- c) *Amoxicillina*
- d) *Eritromicina*
- e) *Cefuroxima*

Mentre la Commissione ha ritenuto valida la risposta “A”, di fatto il quesito ha un vizio di forma in quanto il farmaco menzionato nel testo, “DOXICILLINA, (esito B) non trova riscontri né sull’AIFA né nella letteratura Scientifica dove si può ritrovare al massimo la denominazione “DOXICICLINA”, pertanto sicuramente la “B” dovrebbe essere la risposta esatta, poiché non prescrivibile in via assoluta, perché non esistente” (doc. 15).

20. Al momento della notificazione del presente ricorso, nessun riscontro è pervenuto da parte dell’Amministrazione a tale istanza.

21. Da ultimo, merita rappresentare che, a seguito di interpello (Doc. 18 bis), la dott.ssa Sladojevich ha appreso che, in ragione della rinuncia di numerosi candidati collocatisi in posizione superiore, la graduatoria concorsuale è stata scorsa fino al n. 310 e l medesima a risulta perciò attualmente collocata nella posizione n 111 della graduatoria (doc. 18).

22. Le posizioni dalla n. 64 alla n. 82 sono occupate da candidati che hanno conseguito il punteggio di 80/100 (un punto in più della ricorrente); le posizioni dalla n. 83 alla 110 sono invece occupate da coloro che hanno conseguito, come la dott.ssa Sladojevich il punteggio di 79/100 ma sono stati collocati nelle posizioni più avanzate in ragione del criterio preferenziale di cui all'art. 8 del bando di concorso della Regione Toscana e del "corrispondente" art. 9 del Dm 7.03.2006 riportati al par. 13 che precede (doc. 18).

23. Ciò premesso è interesse della dott.ssa Silvia Sladojevich come rappresentata e difesa, impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe in quanto nulli e/o illegittimi e comunque ingiusti e lesivi per i seguenti motivi di

MOTIVI DI RICORSO

I) PREMESSA.

I.1) Sull'interesse a ricorrere della dott.ssa Sladojevich

Come esposto nella narrativa che precede, a seguito della rinuncia di numerosi candidati collocatisi in posizione superiore alla ricorrente, la medesima è attualmente collocata al n. 111 della graduatoria concorsuale.

Le posizioni dalla n. 64 alla n. 82 sono occupate da candidati che hanno conseguito il punteggio di 80/100 (un punto in più della ricorrente); le posizioni dalla n. 83 alla 110 sono invece occupate da medici che hanno conseguito, come la dott.ssa Sladojevich, il punteggio di 79/100 ma sono collocati in posizioni più avanzate in ragione del criterio preferenziale di cui all'art. 9 del Dm 7.03.2006 sopra richiamato e dell'art. 8 del bando di concorso della Regione Toscana (doc. 18).

I motivi di ricorso che seguono, in quanto volti a censurare sia il criterio di preferenza della minore anzianità di laurea in caso di parità di punteggio dei candidati (cfr., Primo motivo sub. pagg. 11 e

ss) previsto dagli artt. 9 del Decreto Ministeriale del 7.3.2006 (doc. 9) ed all'art. 8 del bando di concorso della Regione Toscana (cfr. docc. 2 e 10), sia la mancata attribuzione di un punto alla ricorrente per asserita erroneità della risposta b) al quesito n. 87 (cfr., Secondo motivo di ricorso sub. pagg. 20 e ss.), consentiranno alla dott.ssa Sladojevich, ove accolti, di ottenere un migliore piazzamento nella graduatoria concorsuale (sia perché andrebbe a scavalcare i candidati di pari punteggio che occupano posizioni migliori in forza del contestato criterio della minore anzianità di laurea, sia perché conseguirebbe comunque un punteggio più alto) e di rientrare tra gli ottanta candidati ammessi alla scuola di formazione in medicina generale della Regione Toscana per il triennio 2017/2020.

Di qui dunque la piena sussistenza dell'interesse ad agire della ricorrente.

*

I.2) Sulla competenza territoriale dell'Ecc. mo TAR del Lazio

Per mero scrupolo ed al fine di prevenire infondate eccezioni delle controparti, si precisa anche che con il presente atto sono impugnati, oltre alla graduatoria concorsuale ed al bando di concorso che costituiscono atti di natura regionale, anche atti e provvedimenti ministeriali, quali, in particolare, i decreti del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 (doc. 9) e del 7 giugno 2017 (doc. 8) ed i provvedimenti di predisposizione dei quesiti di esame e delle relative risposte (doc. 12 bis e 12 ter).

Si tratta pertanto di atti - anche a carattere regolamentare e/o normativo - pacificamente promananti da Enti e/o Organi centrali dello Stato ed il cui annullamento potrebbe riverberare effetti su tutto il territorio nazionale.

Si ritiene pertanto, in ragione di quanto previsto e disciplinato dall'art. 13 comma 3 e 4 bis c.p.a., che il Tribunale Amministrativo

competente territorialmente a conoscere della controversia debba essere individuato nel TAR del Lazio - sede di Roma.

Del resto, come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa recentemente pronunciatasi su fattispecie del tutto assimilabili alla presente, la competenza territoriale del TAR adito *“atrae, per connessione, gli atti applicativi censurati anche per illegittimità derivata, senza che riguardo a questi ultimi assuma pertanto rilievo il corrispondente criterio della competenza territoriale... per costante giurisprudenza, invero, l'impugnativa di un atto statale radica sempre la competenza territoriale del TAR del Lazio”* (in questi termini, TAR Emilia Romagna - Bologna, Sez. I, ordinanza n. 120/2016 del 27.01.2016; nonchè, tra le tante, anche TAR Basilicata, Sez. I, ord. N. 210 del 10.3.2016).

*** ***

A) PRIMO MOTIVO di RICORSO

Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 4, 33 ult. comma e 97 Cost.

Violazione e/o falsa applicazione artt. 23, 24 e 25 D. lgs. 368/1999.

Eccesso di potere per erroneità e/o carenza dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità, per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento.

Illegittimità in via derivata degli atti e provvedimenti della Regione Toscana indicati nella narrativa del ricorso.

II.1) Come esposto nella narrativa che precede, con decreto del 10 marzo 2017 n. 2744 pubblicato sul BURT del 22.03.2017, la Regione Toscana ha indetto la procedura concorsuale finalizzata all'ammissione di 80 laureati in medicina e chirurgia al Corso di formazione specifica in Medicina Generale (triennio 2017-2020).

Come previsto dall'art. 25 comma 2 D. lgs. 368/1999, il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 costituisce il regolamento contenente i *“Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in disciplina generale”* al quale i bandi di

concorso regionali devono uniformare interamente ed in maniera identica su tutto il territorio nazionale, il proprio contenuto (cfr. art. 1 DM 7.03.2006 sub. doc. 8).

Tant'è vero che, sia nel citato DM 7.03.2006 che nel bando approvato dalla Regione Toscana per la sessione concorsuale dell'anno 2017, è previsto che:

- i) La prova di esame prevede un'unica prova scritta, consistente nella risposta a quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina generale *“identici per tutte le Regioni”* e che deve *“svolgersi nella medesima data ed ora in ciascuna Regione”* (art. 3 comma 1 DM 7.03.2006 sub. doc. 8);
- ii) i quesiti della prova sono *“100 con cinque proposte di risposta, di cui una esatta”* e sono predisposti da una Commissione ministeriale di 7 esperti che provvede anche a redigere la griglia delle risposte esatte, che viene a sua volta trasmessa ed utilizzata dalle Commissioni esaminatrici regionali per la correzione degli elaborati e per l'attribuzione dei relativi punteggi (art. 3 commi 3, 4 e 5 DM 7.03.2006 ed art. 4 e 6 bando di concorso sub. docc. 8, 2 e 10);
- iii) ad ogni risposta esatta è attribuito un (1) punto, mentre a quelle errate, mancate o plurime non viene attribuito alcun punteggio (cioè 0 punti – cfr. art. 3 comma 6 DM 7.03.2006 ed art. 7 bando di concorso sub. docc. 8, 2 e 10);
- iv) al termine della correzione degli elaborati, la commissione esaminatrice regionale forma le graduatorie applicando – tra gli altri – il criterio di preferenza previsto all'art. 9 comma 2 del DM 7.03.2006 (doc. 8) ed all'art. 8 comma 5 del bando di concorso (docc. 2 e 10), secondo cui *“in caso di parità di punteggio tra i candidati si fa ricorso al criterio di preferenza della minore anzianità di laurea, o in subordine, della minore età”*.

Quanto ai requisiti di partecipazione al concorso, come anticipato

nella narrativa, il D.M. del 7.3.2006 prevedeva, all'art. 5, che potessero prendere parte alla selezione i laureati in medicina e chirurgia che avessero conseguito, alla data del termine di presentazione della domanda (vale a dire entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando), l'abilitazione all'esercizio della professione medica e l'iscrizione nel relativo Albo.

Tale previsione era contenuta anche nel bando di concorso della Regione Toscana relativo alla selezione del 2016 (doc. 3) ed aveva impedito alla ricorrente di prendere parte alla procedura della precedente sessione concorsuale, dal momento che la stessa, pur laureata, non aveva conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (che cadeva il 14 maggio 2016) gli ulteriori requisiti dell'abilitazione all'esercizio della professione - il cui esame (prima sessione) era infatti stato bandito dall'Università di Firenze (e dagli altri Atenei) per il luglio 2016 (docc. 1, 4, 5) e dunque ben oltre la scadenza dei termini del bando, e dell'iscrizione all'Albo dei medici.

Inoltre, i medesimi requisiti di ammissione alla procedura concorsuale (vale a dire il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione) erano stati in un primo tempo inseriti anche nel bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione della Regione Toscana nel triennio 2017-2020 approvato, come detto, nel marzo 2017 (doc. 2).

All'art. 2 era infatti espressamente contemplato quale requisito di partecipazione al concorso, il possesso da parte del candidato "alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande" - dunque al 21 maggio 2017 - "dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia e l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale della Repubblica" (doc. 2).

Senonchè, con successivo decreto del 7 giugno 2017 (intervenuto quanto i termini di presentazione delle domande erano già scaduti), il Ministero della Salute, in (asserita) ottemperanza alla sentenza di codesto Ecc.mo TAR Lazio n. 5994 del 21.04.2017 che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 5 del DM 7.03.2006 nella parte in cui prevedeva il requisito di partecipazione della abilitazione all'esercizio della professione medica e della iscrizione all'albo, ha modificato il DM 7.03.2006 prevedendo che "a) all'art. 5 (Requisiti generali di ammissione al concorso) comma 1, le parole da "abilitati all'esercizio" fino alle parole "di partecipazione al concorso." sono sostituite dalle seguenti: "I requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione al relativo albo professionale devono essere posseduti entro l'inizio del corso triennale di formazione"; b) all'art. 6 (Domanda e termine di presentazione) comma 2, la lettera c) è soppressa" (Doc. 7).

In sostanza quindi, il Ministero della Salute ha modificato i requisiti di partecipazione, disponendo che potessero prendere parte alla procedura concorsuale anche i candidati laureati in medicina e chirurgia che non avessero conseguito entro i termini di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione all'albo; precisando poi che di tali requisiti i candidati dovranno comunque risultare in possesso, qualora ammessi, entro l'inizio del corso di formazione medesimo (doc. 7).

A fronte di tale significativa modificazione della disciplina di concorso ed in ragione del necessario coordinamento tra le previsioni del DM 7.03.2006 e quelle dei bandi regionali, la Regione Toscana (così come tutte le altre Regioni, cfr. doc. 9) con Decreto direttoriale n. 9843 del 07-07-2017 (doc. 10) ha provveduto a sua volta modificare il bando di concorso pubblicato il 22.3.2017,

prevedendo, all'art. 2 che "2. Per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al punto 1 deve, altresì, essere in possesso, a pena di esclusione, ai sensi dei DD.MM. 07/03/2006 e 07/06/2017: a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia.

3. I requisiti di cui ai punti 1 e 2 a) del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. In caso il candidato non sia in possesso dei sopra descritti requisiti sarà automaticamente escluso dalla selezione senza ulteriore comunicazione.

4. Il candidato dovrà altresì soddisfare i seguenti requisiti: • abilitazione all'esercizio della professione in Italia; • iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri della Repubblica Italiana.

I requisiti dell'abilitazione all'esercizio della professione e dell'iscrizione all'albo dei medici chirurghi dovranno essere posseduti entro la data di inizio formale del corso regionale prevista nel mese di dicembre 2017, pena la non ammissione al corso stesso"
(doc. 10).

Correlativamente, la Regione Toscana ha disposto la riapertura dei termini di presentazione delle domande, prevedendo, all'art. 3 del bando, che esse potessero essere inviate entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento e, dunque, entro 28 agosto 2017 (doc. 10).

Per effetto di tali significative modifiche, la platea dei candidati al concorso è stata dunque notevolmente ampliata.

Si consideri, infatti, che mentre per il 2016 i candidati ammessi a partecipare alla prova scritta erano stati 718 (Doc. 16), per il 2017, grazie al venir meno del requisito della abilitazione all'esercizio della professione, i candidati ammessi sono stati 928 (Doc. 17).

II.2) Operata la premessa in questione, preme comunque precisare che il considerevole ampliamento della platea dei potenziali aspiranti all'ammissione al corso di formazione di cui si tratta, risulta sorretto, a parere della ricorrente, da fondate e condivisibili ragioni di diritto, ben illustrate nelle motivazioni della richiamata pronuncia del TAR Lazio n. 5994/2017 (oltre che, almeno in parte nei *considerata* del Dm 7.6.2017), rispetto alla quale il Ministero ha espressamente dichiarato di dare ottemperanza nel provvedimento di modifica parziale del proprio precedente DM 7.03.2006 nei termini sopra esposti (doc. 7).

La dott.ssa Sladojevich non intende pertanto, con la presente azione contestare o impugnare le previsioni dei decreti ministeriali e del bando di concorso nella parte in cui hanno previsto la sostanziale eliminazione dei requisiti di partecipazione dell'abilitazione professionale e dell'iscrizione all'albo dei candidati.

Nondimeno la ricorrente contesta ed impugna la palese illegittimità, ingiustizia ed illogicità:

i) del Dm 7.03.2006 - non modificato dal successivo DM del 7.6.2017 né da atti successivi - nella parte in cui all'art. 9 comma 2 prevede che *"in caso di parità di punteggio tra i candidati si fa ricorso al criterio di preferenza della minore anzianità di laurea"* (doc. 8) e

ii) della conseguente, connessa ed identica previsione contenuta all'art. 8 comma 5 del bando di concorso della Regione Toscana (docc. 2 e 10) e nei relativi decreti dirigenziali regionali di adozione del medesimo;

trattandosi, ad avviso della dott.ssa Sladojevich, di previsioni che avrebbero dovuto, attesa la sostanziale apertura della selezione anche ai medici non abilitati, essere eliminate o quanto meno essere dichiarate inefficaci, al fine di evitare le illegittime disparità di trattamento che invece si sono ingiustamente verificate.

Il criterio preferenziale della minore anzianità di laurea ha infatti determinato, in primo luogo, una del tutto irragionevole ed immotivata “condizione di preferenza” per effetto della quale sono stati ingiustamente premiati con un migliore posizionamento nella graduatoria, i candidati meno meritevoli, vale a dire coloro che hanno terminato il corso di studi universitario “fuori corso”, rispetto a chi, invece, come la ricorrente, è riuscito a completare il proprio percorso di studi nei canonici 6 anni, rispettando o addirittura anticipando le tempistiche.

A riprova di quanto appena esposto è sufficiente esaminare la graduatoria concorsuale approvata con il decreto regionale del 15.11.2017 (doc. 11).

Nell’ambito di tale graduatoria, la dott.ssa Sladojevich era collocata - prima dello scorrimento per effetto delle rinunce o impedimenti dei candidati - al n. 341 con 79/100 punti.

I candidati che avevano ottenuto il medesimo punteggio della ricorrente erano 43 ed occupavano le posizioni dalla n. 313 alla n. 355; tra di essi la ricorrente era la 29°esima.

Dei 28 candidati collocatisi, a parità di punteggio, **prima della ricorrente, ben 8 hanno conseguito la laurea dopo di lei e, come conferma la loro età anagrafica, ciò è accaduto semplicemente perché hanno avuto un corso di studi meno brillante laureandosi “fuori corso”.**

Anche a seguito dello scorrimento della graduatoria per effetto delle rinunce dei candidati, tale situazione di ingiusta preferenza risulta immutata.

Il che dimostra chiaramente che il contestato criterio preferenziale della minore anzianità di laurea, finendo addirittura per favorire i soggetti meno meritevoli, è del tutto incongruo e/o illogico e comunque senz’altro inidoneo a selezionare migliori candidati per

l'accesso al corso di formazione ed avrebbe dovuto per ciò essere eliminato dalla disciplina di concorso.

II.3) Non solo.

Esso determina, come detto, anche un'ingiusta disparità di trattamento tra i candidati.

Né il Ministero della Salute, né la Regione Toscana hanno infatti tenuto in minimo conto che l'apertura del concorso anche ai laureati non abilitati ed il contestuale mantenimento del criterio preferenziale della minore anzianità di laurea avrebbe ingiustamente penalizzato i candidati che, come la ricorrente, non avevano potuto partecipare alla precedente sessione concorsuale perché non abilitati. Essendo, infatti, stato mantenuto sia a livello delle previsioni "generali" del Dm 7.03.2006, sia che nelle previsioni speciali del bando di concorso regionale, il criterio preferenziale della minore anzianità di laurea, è accaduto che, nonostante un uguale punteggio, hanno avuto migliore piazzamento i graduatoria i candidati (anche non abilitati) semplicemente perché laureatisi in data più recente, mentre gli altri - nonostante l'abilitazione conseguita e la maggiore anzianità "professionale" - sono stati collocati in posizioni deteriori. Questo è il caso della dott.ssa Sladojevich che, nonostante l'ottimo corso di studi ed il possesso (da oltre un anno) dell'abilitazione all'esercizio della professione medica è stata sopravanzati da altri colleghi - neppure abilitati o iscritti all'albo - solamente perché laureatasi in epoca successiva.

Tanto è vero che persino nelle motivazioni della richiamata sentenza TAR ROMA - Lazio Sez. Terza Quater 19.05.2017 n. 5994 - cui il Ministero avrebbe inteso dare attuazione nel modificare il DM 7.3.2006 - veniva rilevata la sussistenza di un'ingiusta disparità di trattamento per effetto della "manca nza di coordinamento con le disposizioni del bando e del DM che prevedono che a parità di punteggio

sia preferito chi ha una minore anzianità di laurea (art. 9, comma 2 DM del 2006), il che comporta che il laureato nelle sessioni di gennaio-marzo 2016 che non può partecipare alla presente sessione di formazione perché non abilitato in tempo si vedrà sopravanzato dal laureato nelle sessioni di ottobre/dicembre 2016 in quella per la formazione del 2017, poiché ha conseguito la laurea in un momento più recente rispetto ad essa".

Com'è noto, il TAR aveva temporalmente "superato" il problema annullando la previsione che limitava la partecipazione ed ammettendo i ricorrenti ingiustamente esclusi alla sessione concorsuale del 2016.

Tuttavia, per dare totale ed effettiva ottemperanza alla richiamata pronuncia ed ai principi di imparzialità e buon andamento dalla stessa richiamati, il Ministero della Salute, nel modificare i requisiti di ammissione al concorso, avrebbe anche dovuto coordinare le disposizioni generali del DM 7.3.2006 (a cui avrebbe fatto seguito il necessario coordinamento delle analoghe previsioni speciali dei bandi regionali) in maniera tale da evitare che i candidati che - come la ricorrente - non avevano adito le vie giurisdizionali e non avevano potuto godere degli effetti delle relative pronunce e della ammissione con riserva alla sessione concorsuale del 2016, subissero l'ingiusta disparità di trattamento per effetto dell'illegittimo "sopravanzamento" da parte dei laureati (semplicemente perché) "accademicamente" meno anziani.

Si intende dire che quantomeno per la sessione concorsuale del 2017 che, come detto, scontava gli effetti di transizione del passaggio dal "vecchio" regime in cui erano ammessi al concorso solo gli abilitati iscritti all'albo al "nuovo" in cui invece sono ammessi tutti i laureati in medicina e chirurgia, il Ministero avrebbe dovuto dichiarare la (anche temporanea) inefficacia del contestato criterio di preferenza

della minore anzianità di laurea e/o sostituire tale criterio preferenziale con uno alternativo che premiasse, sempre a parità di punteggio, i candidati che erano già (al momento della formazione della graduatoria) abilitati all'esercizio della professione medica.

Del resto, se si considera che solamente l'abilitazione alla professione consente ai laureati in medicina e chirurgia di espletare materialmente la professione medica, dare preferenza ai candidati che avevano già conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione avrebbe significato premiare i medici con maggiore "anzianità di servizio" e fondare la selezione dei medici in formazione su un criterio ancorato al dato oggettivo della maggiore esperienza pratica nel campo della professione medica.

Viceversa, del tutto irragionevolmente, il Ministero (e, conseguentemente, le Regioni) con le disposizioni impugnate hanno fatto in modo che venissero *acriticamente* ed *irragionevolmente* "premiati" solamente i candidati laureatisi in epoca più recente e, ciò in maniera del tutto svincolata sia dalla professionalità del candidato che dai risultati del relativo *cursus honorum et studiorum*.

Per quanto esposto, si ritiene che le previsioni del DM 7.3.2006 e del bando della Regione Toscana, unitamente ai provvedimenti regionali di adozione del medesimo, nella parte oggetto di impugnazione debbano essere dichiarate illegittime ed annullate e che, per l'effetto, la graduatoria finale della Regione Toscana debba essere riformata con l'attribuzione di un migliore riposizionamento alla dott.ssa Sladojevich rispetto ai candidati che, a parità di punteggio, sono collocati in posizione alla medesima superiore in ragione del criterio della minore anzianità di laurea.

*

II.4) Per mero scrupolo, si precisa, infine che gli atti e provvedimenti regionali di indizione del concorso e di approvazione dei relativi atti,

ivi compreso quello di approvazione della graduatoria finale di merito e dei lavori della commissione esaminatrice, nelle parti oggetto di impugnazione sono illegittimi sia per i vizi autonomi appena illustrati che “condividono” con il DM 7.03.2006, sia in via derivata dall’illegittimità del medesimo DM 7.03.2006, atto normativo generale rispetto al quale costituiscono atti conseguente e/o consequenziali e/o applicativi.

*** **

B) SECONDO MOTIVO DI RICORSO

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 97Cost.

Violazione e/ falsa applicazione degli artt. 23 e 25 del d.lgs. 368/1999 nonché dell’art. 8 e 9 del DM n. 7/3/06.

Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa, difetto dei presupposti di fatto e di diritto.

Erroneità della formulazione del quesito n. 87, della individuazione dell’unica risposta esatta e della conseguente attribuzione del relativo punteggio alla ricorrente.

III.1) Fermo quanto esposto con il motivo che precede, con la presente censura la ricorrente intende contestare ed impugnare gli atti tutti di cui all’epigrafe del ricorso con riferimento:

- all’individuazione -ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 comma 5 del DM 7.03.2006 e 7 del bando di concorso regionale (docc. 8, 2 e 10)
- da parte della Commissione ministeriale di esperti dell’unica risposta esatta al predetto quesito n. 87 nella risposta *a)* della Versione “C” ed infine e correlativamente
- all’attribuzione del punteggio di 0 attribuito dalla Commissione regionale alla risposta *b)* fornita dalla ricorrente con riferimento a tale quesito.

Come esposto nella narrativa che precede, per espressa disposizione

del DM 7.03.2006, la predisposizione delle domande della prova di esame (uniche ed identiche su tutto il territorio nazionale), delle relative risposte multiple e l'individuazione *dell'unica risposta esatta* a ciascuno dei 100 quesiti di esame, sono state effettuate dalla commissione composta da 7 membri esperti presso il Ministero della Salute e sono state successivamente comunicate mediante trasmissione in busta chiusa e sigillata alle commissioni esaminatrici regionali al momento della effettuazione della prova di esame.

Al fine di semplificare le modalità di correzione e di attribuzione dei punteggi è altresì previsto, sia nel richiamato DM 7.03.2006 che nel correlato bando di concorso della Regione Toscana (doc. 2 e 10), che:

- i quesiti a risposta multipla sono 100 e sono identici per tutte le Regioni
- ad ogni domanda corrisponde un'unica risposta esatta
- al momento della correzione è attribuito un punto per ogni risposta esatta, mentre non viene attribuito alcun punto (cioè 0 punti) in caso di risposta errata, mancante o "plurima".

Affinchè tale meccanismo di selezione dei capaci e dei meritevoli, funzioni e risulti esente da vizi è tuttavia necessario che vi sia assoluta "certezza ed univocità della soluzione" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591).

E' tuttavia possibile (ed accade non infrequentemente) che i quesiti siano formulati erroneamente, **in maniera fuorviante o tale da non contemplare un'unica ed univoca soluzione esatta.**

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso in oggetto.

Come si ricava dalla lista delle domande assegnate in sede di prova scritta alla ricorrente, il quesito n. 87 del Compito- Versione C svolto dalla dott.ssa Sladojevich risultava così formulato (cfr. doc. 12 bis):

"Quale tra gli antibiotici di seguito elencati non è consigliabile nel trattamento della malattia di Lyme?"

- a) *Cefalexina*
- b) *Doxicillina*
- c) *Amoxicillina*
- d) *Eritromicina*
- e) *Cefuroxima*

La Commissione ministeriale ha ritenuto che l'unica risposta esatta fosse la a) (*Cefalexina*) (cfr. griglia delle risposte esatte sub. doc. n. 12 ter).

La ricorrente ha barrato la risposta "b" (*Doxicillina* - cfr. doc. 12 bis).

Essendo dunque b) la risposta fornita dalla candidata e non la a) ritenuta l'unica esatta, la commissione esaminatrice regionale ha attribuito alla ricorrente, rispetto a tale quesito, il punteggio di 0.

Tale valutazione è tuttavia errata ed illegittima, dal momento che il farmaco "*Doxicillina*" menzionato nella risposta b) non trova riscontro né nelle Banche date di A.I.F.A. né nella letteratura scientifica giacché, in sostanza, **non esiste** (doc. 14, 15 e 19).

Esiste semmai un principio attivo / farmaco che si chiama "*Doxiciclina*", che tuttavia non è contemplato tra le risposte al quesito sopra richiamato.

Se si considera, dunque, che il quesito chiedeva al candidato di individuare quale farmaco non potesse essere prescritto per il trattamento della malattia di Lyme, la risposta b) "*Doxicillina*" fornita dalla ricorrente era (è) senz'altro corretta, dal momento che tale farmaco non esiste e non è pertanto prescrivibile in via assoluta da parte del medico.

La circostanza trova conferma nella relazione tecnica a firma del dott. Walter Ingarozza, Presidente dell'Associazione Italiana Medici di Famiglia (doc. 19), secondo cui "*dall'analisi della letteratura medica recente si evince come tutti i farmaci indicati nelle possibili risposte siano*

prescrivibili come terapia medica antibiotica nella malattia di Lyme, tranne la "DOXICILLINA" che non esiste come farmaco nel nomenclatore ufficiale italiano AIFA (Agenzia Internazionale del Farmaco)" (doc. 19).

Né può rilevarsi in contrario che la risposta a) Cefalexina fosse l'unica corretta in ragione degli effetti negativi o collaterali che tale farmaco potrebbe causare nei pazienti affetti dalla patologia di cui al quesito, dal momento che, come ancora rilevato dal dott. Ingarozza, *"nessuno dei rimanenti farmaci risult(a) di per sé controindicato in tale patologia Le attuali linee guida nazionali ed internazionali nominano i seguenti farmaci come migliore terapia attualmente efficace nella malattia di Lyme: - Amoxicillina, - Doxyciclina - Cefuroxima acetile - Ceftriaxone, - Cefotaxime - Penicellina G.*

Due dei farmaci indicati nelle possibili risposte al quesito 87 non rientrano nei protocolli terapeutici attuali della malattia di Lyme e sono: - Cefalexina (in virtù della sua scarsa attività in vitro dimostrata da alcuni studi contro il patogeno Borrelia Burgdoferi) - Eritromicina (in ragione del rapporto sfavorevole rischio beneficio determinato da una minore efficacia terapeutica rispetto agli altri farmaci sopraccitati...).

Si evince pertanto che, esaminando la lista dei farmaci indicati dal suddetto quesito 87, solo i farmaci AMOXICILLINA e CEFUROXIMA siano prescrivibili come terapia nella malattia di Lyme mentre non siano da prendere in considerazione per tale terapia la Doxiclina (farmaco inesistente), la Cefalexina e la Eritromicina" (doc. 19).

Il quesito in esame si prestava dunque, così come formulato, a contemplare almeno due (se non addirittura tre) risposte esatte: la a) Cefalexina e la b) Doxicillina.

Avendo la ricorrente barrato la seconda delle due, spetta, di conseguenza, alla medesima l'attribuzione di un (ulteriore) punto in ragione della correttezza della risposta (b) fornita.

In altre parole, delle due l'una:

o si ritiene che in considerazione della formulazione manifestamente errata e fuorviante del quesito n. 87, la selezione debba essere ritenuta in parte qua interamente illegittima e la risposta a tale quesito sia annullata e/o considerata *tamquam non esset* per tutti i candidati,

oppure, al contrario, in ragione della correttezza sostanziale della risposta fornita dalla ricorrente, venga affermata e dichiarata l'esattezza anche formale di tale risposta sebbene diversa da quella individuata quale *unica esatta* da parte della Commissione ministeriale, con conseguente attribuzione alla dott.ssa Sladojevich del corrispondente (ulteriore) punteggio di un (1) punto.

Del resto, come da sempre affermato dalla giurisprudenza di Codesto Ecc.mo TAR, in casi come quello in esame le valutazioni effettuate da parte delle commissioni di concorso non rientrano nell'ambito della discrezionalità amministrativa insindacabile da parte del Giudice, ma possono essere oggetto del sindacato giurisdizionale, in ragione della "ricorrenza di indici sintomatici devianti, quali la macroscopica illogicità, incoerenza, e irragionevolezza, la manifesta irrazionalità, il travisamento dei fatti o la palese disparità di trattamento. L'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà" T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 24 marzo 2016, n. 3743; T.A.R. Lazio Roma Sez. III Quater 6 dicembre 2017 n. 12041).

Si insiste pertanto affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità del giudizio di non esattezza alla risposta fornita al quesito 87 Compito vers. C dalla ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso in ragione della correttezza della risposta b) data dalla ricorrente al quesito medesimo, venga contestualmente accertato, dichiarato e

pronunciato il diritto della dott.ssa Sladojevich al conseguimento di un punto ulteriore, con conseguente attribuzione del punteggio definitivo di 80/100 e con conseguente migliore collocamento della ricorrente nella graduatoria di merito definitiva.

*** **

C) ISTANZA CAUTELARE ANCHE EX ART. 56 C.P.A

Nelle considerazioni che precedono è il *fumus boni iuris*.

Quanto invece al *periculum in mora* si consideri che, ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito alla dott.ssa Sladojevich di essere ammessa al corso di formazione - anche in sovrannumero e senza percezione della relativa borsa di studio - il percorso di formazione e l'apprendimento della ricorrente sarebbero ingiustamente ed irreparabilmente limitati e pregiudicati.

Peraltro, se si considera che, come si evince dal sito istituzionale della Regione Toscana, il corso di formazione ha avuto inizio il 13 dicembre 2017 (doc. 20) ed è possibile iscriversi senza pregiudizi (come in concreto avvenuto per effetto delle numerosissime rinunzie intervenute che hanno condotto la ricorrente all'attualità alla 112 posizione a fronte dell'iniziale 309° posto) sino alla data del 11.02.2018 (cfr., ancora, doc. 20), la mancata partecipazione alle lezioni ed alle attività di tirocinio già espletate fino alla data di notifica del ricorso ed il protrarsi dell'impedimento di prendere parte alle stesse per effetto della ingiusta esclusione dal corso nelle more della fissazione dell'udienza cautelare, avrebbero anche l'effetto di vanificare gli effetti di un futuro provvedimento di accoglimento del ricorso e di ammissione della dott.ssa Sladojevich, giacchè, in ragione dell'obbligo di frequenza di cui all'art. 24 D. Lgs. 368/1999, la medesima rischierebbe, per cause a sé non imputabili, di non raggiungere il numero di presenze necessarie per la valida frequentazione del corso stesso.

Per tale ragione, si ritiene che sussistano i presupposti **per invocare la concessione della misura cautelare anche nella forma monocratica e provvisoria ai sensi dell'art. 56 c.p.a.**

Infine, la concessione della invocata misura cautelare appare idonea a contemperare gli interessi in gioco in quanto, a fronte dei pregiudizi gravi ed irreparabili che derivano alla ricorrente dalla mancata partecipazione al corso di formazione, nessun pregiudizio subirebbero nè le Amministrazioni resistenti né i candidati controinteressati, dal momento che, le prime, non dovrebbero affrontare esborsi di denaro in favore della ricorrente (che, come detto, chiede che per l'ammissione avvenga anche senza percezione della borsa di studio), e, per i secondi, perché tale ammissione avverrebbe in sovrannumero e senza l'esclusione dei candidati già ammessi al corso.

*** **

E) RISERVA DI DOMANDA RISARCITORIA.

Da ultimo la dott.ssa Sladojevich si riserva espressamente di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (anche a carattere morale, biologico ed esistenziale) comunque conseguenti all'operato delle Amministrazioni resistenti, valendo la notifica del ricorso anche quale atto di messa in mora interruttivo della prescrizione.

PER QUESTE RAGIONI

Si confida che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma voglia accogliere il presente ricorso e la connessa istanza cautelare anche nella forma inaudita altera parte ai sensi dell'art. 56 c.p.c. e, per l'effetto:

- i) annullare gli atti ed i provvedimenti impugnati e di cui all'epigrafe del ricorso,
- ii) accertare, pronunciare e dichiarare il diritto della ricorrente ad

essere ammessa al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Toscana per il triennio 2017-2020 e, per l'effetto

iii) condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti e ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ex art. 30, comma 2, c.p.a. all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari a consentire la predetta ammissione della ricorrente - anche, sia pure in ipotesi in sovrannumero e/o senza borsa - al corso di formazione specifica in medicina generale per cui è causa;

iv) con ogni conseguenza di ragione e di legge e con rimborso di spese ed onorari di giudizio.

*** **

Ai soli fini delle disposizioni sul contributo unificato si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile e che il contributo ammonta ad euro 325,00, trattandosi dell'impugnazione di atti e provvedimenti relativi ad una procedura concorsuale volta all'instaurazione di rapporti di tirocinio e/o formazione retribuita con la Pubblica Amministrazione.

Firenze - Roma, 13 gennaio 2018

(Avv. Mauro Montini)

(Avv. Giulia Zani)

Si attesta che la versione analogica e cartacea del presente atto è conforme all'originale in formato digitale nativo, denominato "*ricorso Sladojevich.pdf_signed*" che verrà depositato secondo le regole del Processo Amministrativo Telematico.

(Avv. Mauro Montini)

(Avv. Giulia Zani)